

Settore edile, il Ministero conferma lo sgravio per il 2018

Il Ministero del lavoro, con decreto del 4 ottobre 2018 (pubblicato il 26 novembre 2018 nella sezione pubblicità legale del proprio sito internet) ha confermato, per l'anno 2018 (periodi di paga da gennaio a dicembre 2018), nell'11,5%, la misura della riduzione contributiva spettante alle imprese del settore dell'edilizia, a norma dell'art. 29, c. 2, del D.L. n. 244/1995 (L. n. 241/1995), resa strutturale dall'art. 1, c. 51, della L. n. 247/2007.

Si ricorda che le imprese edili avrebbero potuto applicare lo sgravio dell'11,5% già dal 1° settembre per effetto della mancata emanazione del decreto entro il 31 luglio, così come disposto dalla citata normativa (quest'anno l'INPS non ha però permesso tale possibilità).

In attesa delle istruzioni operative dell'INPS per l'applicazione del beneficio e per il recupero del dell'arretrato (da gennaio) attraverso la denuncia Uniemens (si ritiene verranno confermate le istruzioni dello scorso anno), di seguito si riepilogano le disposizioni che regolano il campo di applicazione e le modalità di calcolo dello sgravio.

Aziende interessate

Sono destinatari del beneficio (come di consueto) i datori di lavoro esercenti attività edile individuati secondo la classificazione ATECO 2007, resa operativa dall'INPS con la circolare 80/2014. In particolare, sono destinatari i datori di lavoro:

- › Classificati nell'industria ai codici statistici contributivi: 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305
- › Classificati nell'artigianato ai codici statistici contributivi: 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305
- › Caratterizzati dai codici Ateco 2007: da 412000 a 439909.

Sono escluse dal beneficio le opere di installazione di

Il Ministero del lavoro, con proprio decreto, ha confermato, per l'anno 2018, lo sgravio nel settore edili dell'11,5%

impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307 e 41308 (accompagnati dai codici autorizzazione 3N e 3P);

Determinazione del beneficio

La riduzione contributiva (11,5%) va calcolata, sull'ammontare dei premi INAIL relativi al 2018 (in sede di autoliquidazione) e sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali (compresa la maggiorazione dell'1,4%, più l'addizionale 0,5% introdotta dal D.L. n. 87/2018, L. n. 96/2018, per i contratti a termine - Inps, msg. n. 12849/2013 e FAQ), a carico del datore di lavoro, dovute all'Inps, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2018, con esclusione:

- › della contribuzione per il fondo pensione lavoratori dipendenti (Ctr IVS);
- › della contribuzione della 0,30% (versata unitamente al contributo NASpI) dovuta per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (Art. 5, c. 4, L. n. 645/1978).

Le aliquote contributive interessate dallo sconto sono quelle (nettizzate) in vigore nei settori industria e artigianato edile, nonché al netto di eventuali misure compensative spettanti, quali quelle stabilite per compensare l'uscita del TFR dall'azienda a favore dei fondi pensione e del fondo tesoreria (esonero dal versamento del contributo al fondo garanzia per il TFR dello 0,20% e riduzione, per l'anno 2018, della contribuzione minore, c.d. impropria, nella misura di 0,28 punti percentuali - entrambi i benefici sono applicabili nella stessa percentuale del TFR

ASSENZE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 40 ORE SETTIMANALI

1. Malattia (compresi i periodi eccedenti quelli indennizzati o retribuiti per i quali viene mantenuta la conservazione del posto di lavoro)
2. Malattia specifica (TBC)
3. Maternità (obbligatoria, facoltativa, prolungamento dell'astensione facoltativa per figlio con handicap grave)
4. Assenze per malattie del bambino fino a 8 anni di età
5. Infortunio
6. Malattia professionale
7. Donazione sangue
8. Congedo matrimoniale
9. Ferie (quelle collettive anche per gli operai che non le hanno maturate)
10. Riposi annui
11. Altri eventi indennizzati
12. CIG ordinaria e straordinaria (anche in attesa dell'autorizzazione, in caso di mancata concessione si dovrà procedere al conguaglio contributivo - circ. INPS n. 81/97)
13. Ore non lavorate con successivo recupero secondo la contrattazione collettiva
14. Servizio civile
15. Distacchi per cariche sindacali e elettive
16. Permessi sindacali non retribuiti
17. Aspettative in base alle norme per i tossicodipendenti
18. Aspettative per motivi privati previsti dal contratto collettivo
19. Giorni di assenza ingiustificata con perdita della retribuzione sanzionata secondo le procedure di legge e di CCNL e quelli di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione derivanti da provvedimenti disciplinari comminati in conformità alle predette procedure
20. Provvedimenti dell'autorità giudiziaria (custodia preventiva, arresto, ecc.)
21. Permessi non retribuiti nel limite di 40 ore annue
22. Corsi di formazione non retribuiti presso gli enti scuola

complessivamente conferito ai fondi pensione e al fondo tesoreria).

L'agevolazione è applicabile alle contribuzioni dovute per gli operai (compresi i soci lavoratori delle società cooperative) occupati a tempo pieno, vale a dire per gli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Le assenze regolamentate ai fini dell'esclusione dall'applicazione della contribuzione "virtuale" (si veda elenco nella tabella di seguito riportata) sono utili al raggiungimento della predetta condizione delle 40 ore settimanali.

Il beneficio non è applicabile ai contratti che prevedono un orario inferiore alle 40 ore settimanali co-

me, per esempio i part-time e i lavoratori in CIGS con causale solidarietà.

I contratti intermittenti sono esclusi da qualsiasi agevolazione contributiva (Min. Lav., nota prot. n. 3147/2005 e Inps, circ. n. 22/2006).

La riduzione contributiva non è applicabile ai lavoratori per i quali l'impresa già usufruisce di agevolazioni ad altro titolo: bonus giovani e giovani NEET (D.D. 2 dicembre 2016, n. 394), esonero contributivo assunzioni al sud (D.M. 16 novembre 2016, n. 367), ecc.

Le condizioni per l'applicazione del beneficio

Il beneficio può essere applicato solo se risultano rispettate le prescritte condizioni:

LO SCONTO PER L'ANNO 2018

SETTORI	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE		ALIQUOTA SULLA QUALE APPLICARE LO SCONTO DELL'11,5% (*)	SCONTO EFFETTIVO (% DA APPLICARE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE) (**)
	CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO	CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (**)		
INPS:				
a) industria fino a 15 dipendenti	42,87%	44,27%	9,57% (42,87-33,00 FPLD-0,30 formazione) 10,97% (44,27-33,00 FPLD-0,30 formazione)	1,10% 1,26%
b) industria più di 15 dipendenti	43,77%	45,17%	10,17% (43,77-33,00 FPLD -0,30 CIGS-0,30 formazione) 11,577% (45,17-33,00 FPLD -0,30 CIGS-0,30 formazione)	1,17% 1,33%
c) Artigianato	40,82%	42,22%	7,52% (40,82-33,00 FPLD-0,30 formazione) 8,92% (42,22-33,00 FPLD-0,30 formazione)	0,86% 1,03%
d) Artigianato, indotto più di 15 dipendenti	41,72%	43,12%	8,12% (41,72-33,00 FPLD-030 CIGS-0,30 formazione) 9,522% (43,12-33,00 FPLD-030 CIGS-0,30 formazione)	0,93% 1,09%
INAIL (industria e artigianato)	Tasso infortuni e silicosi	Tasso infortuni e silicosi applicato in azienda		

(*) Il beneficio effettivo dovrà essere calcolato anche al netto delle misure compensative previste per la perdita del TFR (esonero dal versamento del contributo al fondo garanzia per il TFR dello 0,20% e riduzione, per l'anno 2018, della contribuzione minore, c.d. impropria, nella misura di 0,28 punti percentuali - entrambi i benefici sono applicabili nella stessa percentuale del TFR conferito ai fondi pensione e al fondo tesoreria).

(**) Si ritiene soggetto allo sgravio anche la maggiorazione al contributo addizionale dell'1,4% (contratti a termine) di 0,5 punti percentuali dovuta ad ogni rinnovo del contratto secondo quanto disposto dal D.L. 87/2018 (L. 96/2018).

- › possedere i requisiti di regolarità contributiva attestata dal DURC;
- › non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione (art. 36-bis, c. 8. D.L. n. 223/2006, L. n. 248/2006);
- › rispetto integrale della contrattazione collettiva laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (la verifica di tale requisito può essere effettuata in sede ispettiva);
- › rispetto della retribuzione imponibile ai fini contributivi: minimale di legge e minimale contrattuale (L. 389/1989, art. 1);
- › non avere in carico provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro di cui all'allegato A al D.M. 24 ottobre 2007, sostituito, dal 1° luglio 2015, dall'allegato A al D.M. 30 gennaio 2015 (attuativo dell'art. 4, D.L. n. 34/2014 - L. n. 78/2014, autocertificati alla ITL (ex DTL) competente e, in caso di violazione delle predette norme, sia decorso il periodo, durante il quale non può essere rilasciato il DURC, fissato dai ci-

tati provvedimenti. Si ricorda che l'autocertificazione, dal 15 aprile 2013 (Min. Lav., nota 10 aprile 2013, prot. 4839), deve essere trasmessa (se non già fatto in precedenza e non sono intervenute variazioni) alle caselle di posta elettronica o PEC degli Ispettorati territoriali competenti per territorio (gli indirizzi sono prelevabili dal sito internet www.lavoro.gov.it ovvero direttamente dal sito www.ispettorato.gov.it); per le aziende plurilocalizzate, l'invio può essere effettuato all'Ispettorato territoriale ove è ubicata la sede dell'azienda. Nell'oggetto dell'E-Mail deve essere indicata l'ITL (ex DTL) competente. Il modello "in formato pdf compilabile", unitamente alle modalità di trasmissione, è pubblicato nella sezione "Strumenti e servizi" alla voce "Modulistica" del sito www.lavoro.gov.it. Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente, come sopra precisato, inviato all'indirizzo di posta elettronica o PEC dell'ufficio competente.

Applicazione del beneficio sui premi INAIL

Il beneficio sarà utilizzato in sede di autoliquidazione 2018/2019. ●

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Ministero del lavoro

Decreto 4 ottobre 2018

Oggetto: Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

VISTO il comma 2 del predetto articolo 29, che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

VISTO il comma 5 del predetto articolo 29, come sostituito dall'articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare

la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2;

VISTO il decreto direttoriale 5 luglio 2017, con il quale, per l'anno 2017, la riduzione di cui al citato comma 2 è stata fissata all'11,50 per cento;

TENUTO CONTO che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, evidenziano che l'ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento, fissata con il citato decreto direttoriale 5 luglio 2017;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l'anno 2018, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, nella misura dell'11,50 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009, n. 172;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Misura della riduzione

La riduzione prevista dall'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è individuata, per l'anno 2018, nella misura dell'11,50 per cento.